



COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO
Provincia di Salerno
C.A.P. 84049 Via Luigi Salerno, 2 Castel San Lorenzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Reg.

Data 30.05.2025

**OGGETTO: " REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE "**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno trenta del mese di maggio dalle ore 19:30 con la continuazione, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano

			Presente	Assente
SCORZA	Giuseppe	Sindaco	X	
FABIANO	Cosimo	Consigliere	X	
CAPOZZOLO	Giovanni	Consigliere		X
VALIANTE	Cosmo luigi	Consigliere	X	
IULIANO	Antonietta	Consigliere	X	
VENTURIELLO	Pasquale	Consigliere	X	
BREGLIA	Arcangelo	Consigliere	X	
BUONO	Antonio	Consigliere		X
D'AMATO	Gerardo	Consigliere		X
PELUSO	Luigi	Consigliere		X
VALLETTA	Fiorenzo	Consigliere		X

Assegnati n. 11	In carica n. 11	Presenti n. 6	Assenti n. 5
-----------------	-----------------	---------------	--------------

- Assume la Presidenza il Sindaco, avv. Giuseppe Scorza
- Assiste il Segretario Comunale, **Dott.ssa Debora Cerullo**, che redige il presente verbale.

La seduta è PUBBLICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Alle ore 19:50 entra in aula il Consigliere Capozzolo Giovanni

Presenti 07

Assenti 4 (Buono- D'amato- Peluso-Valletta)

Il Sindaco/Presidente, in prosieguo della seduta consiliare, introduce l'argomento n. 7 dell'O.d.G..
ad oggetto: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE"**

Il Sindaco illustra brevemente la proposta che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed alla quale integralmente si rimanda.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento sull'argomento, il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno e pone ai voti la relativa proposta di deliberazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Vista la proposta di deliberazione allegata a firma del Sindaco ad oggetto: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE "**

Preso atto che sulla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da intendersi qui riportato;

Ritenuta la stessa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Dato atto che la votazione è stata espressa palesemente, per alzata di mano ed ha fornito il seguente risultato;

Consiglieri presenti e votanti:07

Consiglieri Favorevoli: 07

Consiglieri contrari : :0

Consiglieri astenuti:0

dunque all'unanimità

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **" REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE"** così come formulata dal suo proponente che nel presente dispositivo, unitamente ai pareri ed agli allegati, si intende integralmente riportata e trascritta.

Infine, ravvisata l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti:07

Consiglieri Favorevoli: 07

Consiglieri contrari : :0

Consiglieri astenuti:0

dunque all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE

IL SINDACO

Vista la legge n. 130 del 30 marzo 2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni sulla cremazione, sulla dispersione o alternativamente, sulla loro tumulazione, interrimento o affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Vista la Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, in conformità delle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n.

Visto il vigente regolamento comunale cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11.06.2019 non integrato con la disciplina in merito alla conservazione e dispersione delle ceneri di cui alle citate normative

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario approvare un Regolamento comunale per la conservazione e dispersione delle ceneri

VISTO lo schema di Regolamento trasmesso dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio Vigilanza, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e **RITENUTO** di adottarlo;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

RICHIAMATO l'art. 345 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 che esattamente prevede: "I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal Consiglio Comunale, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministero della Salute, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi";

PRECISATO che il predetto Regolamento verrà senza indugio trasmesso alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale, al fine di consentire alla Consulta Regionale Cimiteriale, istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2001, di esprimere il proprio parere nonché alla Prefettura affinché provveda ai sensi del richiamato art. 345 RD 1265734;

DATO ATTO che il testo definitivo del regolamento di che trattasi, comprensivo delle eventuali modifiche e integrazioni ad esso apportate su richiesta della Regione Campania o di altre Autorità competenti, previa acquisizione del parere favorevole della Consulta Regionale, dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, resi, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d. lvo n. 267/2000, dal Responsabile dell'area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Vigilanza;

Per le motivazioni di cui in premessa

PROPONE DI DELIBERARE

DI ADOTTARE lo schema di Regolamento comunale per la conservazione e dispersione delle ceneri, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica la trasmissione senza indugio:

- alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al fine di consentire alla Consulta Regionale Cimiteriale, istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2001, di esprimere il proprio parere;

- al Ministero della Salute, tramite la Prefettura per la prevista omologazione nel termine di 90 (novanta) giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si riterrà favorevole;

DI DARE ATTO che il testo definitivo del regolamento di che trattasi, comprensivo delle eventuali modifiche e integrazioni ad esso apportate su richiesta della Regione Campania ovvero delle altre Autorità competenti, e previa acquisizione del parere favorevole della Consulta Regionale, dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale e solo in esito lo stesso entrerà in vigore;

DI DICHIARARE il correlato provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Castel San Lorenzo, 23.05.2025

Il Sindaco

f.to Avv. Giuseppe Scorza

(ART. 49 E 147-BIS DEL TUEL D. LGS. N. 267/2000)

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la sopracitata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: " **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI - ADOZIONE** "

- ai fini della regolarità tecnica, si esprime parere:

☒ - favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190/2012, ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

Castel San Lorenzo, 23.05.2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

E ad interim dell'Area Vigilanza

f.to Sig. Pasquale Vito Peduto

Castel San Lorenzo, 27.05.2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Ing. Vito Brenca



COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) a completamento delle disposizioni dettate dalla Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, in conformità delle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Ordinamento di polizia mortuaria), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di smaltimento rifiuti ed alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "cimitero" il cimitero comunale del Comune di Castel San Lorenzo;
- b) per "cremazione" procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere
- c) per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri;
- d) per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri;
- e) per "sepoltura" si intende il seppellimento dell'urna cineraria in apposito spazio all'interno del cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;
- f) per "tumulazione" si intende il seppellimento dell'urna in loculo anche contenente altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine;
- g) per "inumazione" si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra;
- h) per "dispersione" si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di esplicita volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all'interno del cimitero.

Art. 3- Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e di cui legge regionale n. 20/2006, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due

testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art.- 4 Conservazione delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
5. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere depositate nel cimitero comunale con le seguenti modalità:
 - a. Tumulate;
 - b. Inumate;
 - c. Nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990;
6. Le ceneri conservate nell'urna possono altresì essere :
 - a) Consegnate a soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 20/06 art. 2 comma 1 e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
 - b) disperse nel cinerario comune del cimitero, se il defunto ha espresso volontà in tale senso nelle forme di legge.
7. Qualora la famiglia o gli aventi diritto non provvedano ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune a cura di personale comunale.

Art. 5 - Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumultazione di urna cineraria è effettuata solo in area cimiteriale opportunamente individuata e può avvenire in cappella privata o in un loculo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Della tumultazione deve essere data comunicazione contenente tutti i dati identificativi del defunto e della precisa collocazione dell'urna cineraria all'Ufficio Comunale competente per la registrazione.

Art. 6 -Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

A) Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c) e d) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base all'art. 2 della legge regionale n. 20/2006.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 44 o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 20/2006;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
6. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante interrimento delle ceneri;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dal comune, dalla provincia, dalla Regione;
 - c) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.

B) Affidamento delle urne

7. L'affidamento delle urne avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettera e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base all'art. 2 della legge regionale n. 20/2006.
8. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso.
9. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

- 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione. Si applica quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 20/2006.
10. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
11. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".
12. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
13. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
14. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Art. 7 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, può essere posta in apposito spazio individuato dal Comune nella parete interna del locale del cimitero che ospita le cellette per la conservazione delle urne cinerarie, apposita targa, individuale o collettiva, di dimensioni standard (30 cm X 20 cm) in materiale lapideo, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Le spese per la realizzazione della targa e la sua apposizione saranno poste a carico dell'affidatario delle ceneri.

Art. 9 - Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" nel quale l'Ufficiale di Stato Civile annota:
 - a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
 - c) la rinuncia all'affidamento;
 - d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.
2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli a campione sulla corretta conservazione delle ceneri oggetto di affidamento.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali ed il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.
3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che non costituisca presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, L. 30/03/2001 n° 130 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe Scorza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Debora Cerullo

AREA TECNICA

- () **VISTO** : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.
- () **DARE ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione non è stato richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Pasquale Vito Peduto
F.to Ing. Vito Brenca

AREA FINANZIARIA

() **VISTO** : ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U.E.L. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124 , c.1 , del T.U. 18/08/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18giugno 2009, n. 69);

IL MESSO COMUNALE

F.to Luigi Peduto

Dalla Residenza Comunale, li

13 GIU 2025

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

13 GIU 2025

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Debora Cerullo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Debora Cerullo